COMUNE DI CANTELLO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI CONVIVENZA DELLA POPOLAZIONE CANINA SUL TERRITORIO DI CANTELLO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1- Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

ART. 2 - AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1- Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2- Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

ART. 3 – RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

1- Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

2- Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.
3- Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.
4- Le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate quando le deiezioni avvengono nelle aree a verde pubblico ove è presente il cartello di divieto di introdurre animali.
5- Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

ART. 4 – MUSERUOLE E GUINZAGLI

1- Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2- Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00.

L’importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dalla ordinanza del Ministero della salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall’art. 7.

ART. 5 – DETENZIONE DEI CANI ALL’INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1- E’ fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli animali.
2- E’ fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3- I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all’interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell’altezza del cane; la superficie dell’eventuale specifico recinto costruito per custodire l’animale deve avere una base di misura non inferiore all’altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4- La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell’animale.
5- L’eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell’animale.
6- Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell’acqua e del cibo.
7- In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un’area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8- Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.
9- I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00.

ART. 6 – PARTICOLARI SITUAZIONI

1- E’ fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all’ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

2- E’ vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all’interno dell’abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3- E’ vietato condurre cani al guinzaglio con l’accompagnatore che guida un veicolo a motore.
4- Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.
5- Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 75,00.
6- Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2 e 4 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 300,00.
7- In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l’attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell’animale sul camminamento ed evitare che il cane entri negli spazi pubblici a verde.

ART. 7 – TUTELE DELL’AGGRESSIVITA’ ESALTATA DEI CANI

1- Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l’ordinanza del Ministero della salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
 a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 150,00;
 b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell’ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 600,00.

ART. 8 – NORME DI CHIUSURA

1- L’ufficio di Polizia Municipale compilerà periodicamente un elenco dei possessori dei cani individuati dall’ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell’art. 7 e quello dei cani pericolosi di cui all’art. 8, ed effettuerà periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 9 - VIGILANZA

1- Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1- Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.